

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 33

Adunanza 26 agosto 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TRANA - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1011 - 215414/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Supplente GIOVANNI MONTEROSSO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Trana risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 76 - 782 del 22/07/1991 e di Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 116 - 37360 del 03/08/1994;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/06/1998, una Variante parziale al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 15/07/2003, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Trana:

- popolazione: 1.792 abitanti (al 1971); 2.509 ab. (al 1981); 3.083 ab (al 1991); 3.341 ab. (al 2001), dato che evidenzia una costante crescita;
- superficie territoriale di 1.652 ettari, dei quali 126 di pianura, 489 di collina e 1.037 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 475 ha con pendenze inferiori ai 5°, 738 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.112 ettari (circa il 67% della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- è incluso nel *Sistema di diffusione urbana di Torino ovest*;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito *Comunità Montana Val Sangone*, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 184 e 187;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ollasio e Rio Orbana;
- tutela ambientale:
  - Biotopo di interesse regionale BR 10077 *Moncuni*, che si estende su una superficie comunale di circa 65 ettari;
  - Vincolo ex lege 1497/39 (ora D.lgs. n. 490/99), che si estende su una superficie comunale di circa 235 ettari;
  - Presenza di aree ad elevata qualità ambientale ex art. 12 del Piano Territoriale Regionale;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine:

- di consentire più categorie di intervento edilizio immobili nei nuclei edificati esistenti;
- di incrementare in misura minima la capacità insediativa del P.R.G.C.;
- di ampliare le aree per servizi pubblici;
- di recepire nuove disposizioni legislative;
- di individuare zone per l'installazione di impianti per la telefonia mobile;

rilevato che il Comune di Trana, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico, le seguenti modifiche cartografiche e normative:

- modifiche normative alle zone *CR (Aree residenziali di ristrutturazione)*;
- modifiche normative alle zone *E (Aree destinate ad attività agricola)*;
- la previsione di ampliamenti delle zone residenziali *Cc1, Cc31, Cc4 e Cc8*, che determina un incremento della capacità insediativa di P.R.G.C. pari allo 0,74%;
- la trasformazione di alcune zone da *Cp (Aree residenziali di progetto)* a *Cc (Aree residenziali di completamento)*;
- la riduzione dell'area a servizi *Sp 17* e la previsione di una nuova area *Sp 41*, con un incremento complessivo delle aree destinate a tale scopo pari a 2.882 mq;

- l'individuazione di tre zone *STC* destinate all'installazione di impianti per la telefonia mobile;
- recepimento dell'art. 9 della Legge 122/1989 in materia di parcheggi;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nelle deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/08/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/08/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si rileva che la Variante in esame, composta da un elaborato descrittivo e da una cartografia scarsamente leggibile, non consente una agevole valutazione degli interventi proposti. Si riscontra, inoltre, l'assoluta mancanza di indicazioni circa la congruità delle modifiche rispetto alle previsioni sovraordinate in materia di tutela ambientale, in un ambito territoriale peraltro sottoposto a vincoli di carattere nazionale (D.lgs. n. 490/99) e regionale (art. 12 del P.T.R.e Biotopo BR 10077), ripresi e fatti propri dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia. A tale proposito si rileva altresì che le scelte progettuali non sono state neppure valutate ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998;
- si invita il Comune a verificare attentamente i requisiti di applicabilità delle procedure del comma 7 art. 17, L.R. n. 56/77 in materia di Varianti parziali. In merito alla legittimità dell'atto in esame, la Provincia non si esprime; si ricorda tuttavia che, come chiaramente sottolineato nella Circ. del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, " .. *l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.*";
- si rileva che la Variante in esame è priva di qualsiasi elaborato di carattere geologico. Si richiamano, in proposito i disposti di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b) della L.R. n. 56/77, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e la Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "*... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";

- si rileva che la Variante non è conforme ai disposti della L.R. n. 52/2000 (in applicazione della Legge 447/1995) e della successiva deliberazione G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802. Si ricorda che ogni Variante al Piano regolatore deve essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e contenere indicazioni in merito all'interno della *Relazione Illustrativa*;
- si riscontra la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Trana, adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 17/04/2003, non presenta incompatibilità con le indicazioni formulate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di esprimere, tuttavia, contrarietà con le modalità e il merito delle varianti proposte, formulando ai sensi del succitato settimo comma le osservazioni riassunte in premessa e contenute in altra apposita deliberazione;
3. di trasmettere al Comune di Trana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale Supplente  
f.to G. Monterosso

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso